

Data:	23-10-2007
Area tematica:	Autonomia didattica, organizzativa e di ricerca
Argomento/i:	Flessibilità
Domanda:	<p>Stante la legge 15 marzo 1997, n. 59 sull'Autonomia scolastica, all'interno della quale, come è noto, si lascia facoltà ai singoli Istituti di ridurre fino al 20% il monte ore delle singole materie, per impiegare tali ore in altre attività didattiche, compresa l'introduzione di altre discipline, si pone il seguente quesito:</p> <p>In un liceo scientifico - come in ogni altro Istituto superiore di II grado - tale riduzione va intesa per il monte ore complessivo di una data disciplina, calcolato sui cinque anni (es. latino 20 ore nel quinquennio, possibilità di riduzione di 4 ore da "spalmare" su 5 anni)? Oppure va inteso sul monte ore di una data materia, anno per anno (es. latino I anno, 4 ore x 33 settimane = 132 ore annue, possibilità di riduzione di 26 ore circa annue; II anno, 5 ore x 33 settimane = 165, possibilità di riduzione di 33 ore annue, ovvero di 1 ora settimanale ecc.)?</p> <p>Va da sé che nell'una come nell'altra ipotesi, nell'esempio fatto, si ridurrebbero nell'arco dei 5 anni complessivamente 132 ore di latino, con queste differenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel primo caso si potrebbe ridurre un'ora in prima classe, due in II classe e una in III classe, senza stravolgere orari e cattedre. - nel secondo caso occorrerebbero diversi aggiustamenti, calcoli, percentuali ecc. <p>Mi auguro che ci si possa muovere in un'ottica di flessibilità che, peraltro, nella sostanza, non cambia nulla rispetto ad un'interpretazione più rigida.</p>
Risposta:	<p>La riduzione del 20% del monte ore di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 e al D.P.R. 8/03/1999 n. 275 va conteggiata anno per anno, pur non ignorando l'effetto complessivo di tale riduzione sull'intero quinquennio e l'incidenza che ne consegue sul titolo di studio finale rilasciato dalla scuola.</p> <p>Infatti queste disposizioni non hanno attribuito alle scuole un'autonomia di ordinamento e di struttura, ma solo un'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. In specie, l'art. 8 del D.P.R. 275/1999 ha stabilito: "d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum". L'art. 12 ha previsto che "le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale". L'art. 3 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234 ha precisato ulteriormente: "1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricula di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni. 2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricula riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti</p>

